



INDICAZIONI DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA PER L'EMERGENZA COVID.

Il presente documento ha come obiettivo principale quello di fornire indicazioni omogenee e chiare di comportamento alle Scuole di ogni ordine e grado e ai servizi educativi dell'infanzia del territorio di ATS Insubria, in merito alla gestione dell'emergenza COVID19 in ambito scolastico e al contenimento della diffusione del virus, adeguando le misure proposte al mutare del contesto epidemiologico.

I processi descritti si applicano nelle Scuole primarie e secondarie, alle scuole dell'Infanzia e ai servizi educativi dell'infanzia nei confronti di alunni/bambini, operatori della scuola e genitori-accompagnatori degli alunni/bambini, ai fini della prevenzione di un eventuale contagio.

Le attività sotto riportate sono in capo al personale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) di ATS Insubria, ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, ai Referenti Covid scolastici, ai Dirigenti Scolastici, ai Medici Competenti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione della scuola e a tutti gli operatori della scuola, secondo le specifiche responsabilità e profili professionali. E' fondamentale che tutti gli attori in gioco attuino costantemente in piena integrazione e condivisione, i comportamenti suggeriti dalle autorità sanitarie.



Normativa e sitografia

Decreto Legge 01.04.2021 n. 44 “Misure di contenimento epidemia COVID19”

- Nota di Regione Lombardia n. 31016 del 17.03.21 “Indicazioni sorveglianza COVID”
- Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19: Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del 10.03.2021
- Nota Regione Lombardia del 03.03.21 Indicazioni relative alle modalità di contenimento delle nuove varianti di SarS CoV-2: setting scolastico e collettività infantili
- Circolare Ministero Salute 3787 del 31.01.21 (“varianti” SARS- CoV-2)
- Circolare 2021.9247 del 10.02.21 Regione Lombardia
- DGR 4319 del 15.02.21 “Azioni per la sorveglianza, percorsi di educazione/sensibilizzazione e avvio della prenotazione dell’offerta di tamponi antigenici per le scuole secondarie di secondo grado e istituti di formazione professionale - (di concerto con gli assessori De Nichilo Rizzoli e Sala)”
- Ministero dell'Istruzione - Circolare del 09/11/20
- Regione Lombardia DGR N° XI / 3777 Seduta del 03/11/2020
- Circolare 27116 del 26 ottobre 2020 Regione Lombardia
- Circolare 34843 del 19 ottobre 2020 Regione Lombardia
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto Presidente Consiglio dei Ministri + allegati del 18/10/2020
- Regione Lombardia - Ordinanza n. 620 del 16/10/2020
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto Presidente Consiglio dei Ministri + allegati del 13/10/2020
- Ministero della salute - Circolare n. 32850 del 12/10/2020
- Ministero dell'Istruzione - Circolare del 08/10/2020
- Circolare 31152 del 14/09/2020 della Direzione Generale Welfare di regione Lombardia
- Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020
- D.P.C.M. del 07/09/2020
- Rapporto ISS n. 58/2020 del 28/08/2020
- Circolare Ministero del Lavoro e Pol. Sociali e Ministero della Salute n.13 del 04/09/2020
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (06.08.2020 - MIUR)
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. Decreto N.80 del 03/08/2020 Ministro dell’Istruzione
- Documento tecnico per servizi educativi e scuole dell’infanzia (31.07.2020 – Ministero dell’Istruzione)
- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. Piano Scuola 2020-21: doc. n.39 del 26.06.2020
- Verbale n. 104 del Comitato Tecnico-Scientifico del 31/08/2020
- Ordinanza 590 di Regione Lombardia del 31/07/2020
- Ordinanza 594 di Regione Lombardia del 06/08/2020
- Ordinanza 596 di Regione Lombardia del 13/08/2020
- www.salute.gov/covid-19-bambini
- www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/rientro-a-scuola
- www.ats-insubria.it/rientroscuola

SE: Servizi Educativi dell’Infanzia

DIPS: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi

ISS: Istituto Superiore di Sanità



Redazione	Verifica	Approvazione
Dott.ssa Tettamanzi E. Dott. Calderini D. Dott. Schivalocchi A. Dott.ssa Randazzo L. Dott. Tettamanti M. Dott. Frattini E. Dott. Songia C. Dott.ssa Impagliazzo L.	Dott. Bulgheroni P. Dott.ssa Poncato E. Dott.ssa Donadini A. Dott.ssa Bianchi M.A. Dott.ssa Curioni C. Dott. Della Rosa C.	Direttore Sanitario Dott. Catanoso G. Direttore Socio Sanitario Dott. Presutto E.
Emissione: 09/09/2021		
<p>Revisione 02 - 17/09/2020: Documento revisionato in recepimento della Circolare di Regione Lombardia n. 31152 del 14/09/2020 e della Ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020, integrato con linee di indirizzo per i diversi professionisti/ enti/ istituzioni negli ambiti territoriali dell'Insubria.</p> <p>Le revisioni apportate riguardano in particolare il percorso di identificazione dei casi COVID 19 nella comunità scolastica e le azioni messe in campo dalla persona interessata e dal MMG/PLS; inoltre è inserito il quadro sinottico dei Punti tamponi presenti sul territorio, resi disponibili dalle ASST di riferimento.</p>		
Redazione –revisione 3	Verifica	Approvazione
Dott.ssa Bianchi M.A. Dott.ssa Impagliazzo L. Dott. Frattini E. Dott.ssa Bianchi N. Inf. Riganti P. Dott. Grimoldi L.	Dott. Bulgheroni P. Dott.ssa Poncato E. Dott.ssa Donadini A. Dott.ssa Bianchi M.A. Dott.ssa Curioni C. Dott. Della Rosa C.	Direttore Sanitario Dott. Catanoso G. Direttore Socio Sanitario Dott. Presutto E.
Redazione –revisione 4 revisione 5	Verifica	Approvazione
Dott.ssa Bianchi M.A. Dott.ssa Impagliazzo L. Dott. Frattini E. Dott.ssa Bianchi N. Inf. Riganti P. Dott. Grimoldi L. Dott. Schivalocchi A. Dott. Ciserchia A. Dott.ssa Porrini P. Sig.ra Tripiciano R.	Dott. Bulgheroni P. Dott.ssa Poncato E. Dott.ssa Donadini A. Dott.ssa Bianchi M.A. Dott.ssa Curioni C. Dott. Della Rosa C.	Direttore Sanitario Dott. Catanoso G. Direttore Socio Sanitario Dott. Presutto E.
Revisione 03 - 05/01/2021: A seguito delle indicazioni nazionali e regionali di ottobre e novembre e dell'evolversi del quadro epidemiologico sono state apportate specifiche dei contenuti e dell'organizzazione interna.		
Revisione 04 - 04/03/2021: modifiche e integrazioni a seguito della diffusione territoriale delle varianti di SarsCoV-2 e delle normative regionali sulle varianti del virus SarsCoV2, in ambito di scuola secondaria e primaria.		
Revisione 5: recepimento dei contenuti organizzativi e documentali della nota regionale del 17/03/2021 "indicazioni sorveglianza COVID"		



INDICE

Premessa

Attività Operative

1. Formazione e educazione ai comportamenti di prevenzione del contagio in comunità
2. Ingresso degli Alunni e del Personale
3. Rilievo della Temperatura Corporea
4. Gestione alunni con $T \geq 37.5$ °C e/o sintomatologia suggestiva rilevata in ambito scolastico
5. Gestione alunni con $T \geq 37.5$ °C e/o sintomatologia suggestiva rilevata al domicilio
6. Rientro a scuola di alunno allontanato per sintomi sospetti o gestito come caso sospetto da MMG/PLS
7. Assenze degli alunni
8. Gestione casi accertati COVID 19; accertamento di casi con VARIANTE, CLUSTER
Tabella Sinottica
9. Alunni con fragilità
10. Attività di testing per alunni 14 -19 anni
11. Rientri di alunni dall'estero
12. Referenze COVID 19 di ATS per le Scuole
13. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola
14. Servizi educativi e scuole dell'infanzia

Tabella Punti Tampone del Territorio ATS Insubria

ALLEGATI

- **Quadro Sinottico sulle novità principali introdotte dalla circolare 31152 del 14.09.2020 e dalla nota RL del 03.03.21**
- **FAQ Domande Frequenti**

MODULI

modulo 1: autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 445/2000 - personale scolastico docente e non docente

modulo 2: autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 445/2000 minori che frequentano comunità scolastiche/educative


modulo 3: autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 445/2000 – studente maggiorenne

modulo 4 (*uso esclusivo mmg/pls*): attestazione per rientro a scuola

modulo 5 (*uso esclusivo mmg/pls*): attestazione relativa a soggetti fragili

PREMESSAAggiornamento Marzo 2021

Il presente aggiornamento si ritiene necessario al fine di adeguare e potenziare le misure di sorveglianza in ambito scolastico all'evoluzione in corso dell'andamento epidemiologico di SARS-CoV-2 che vede la circolazione sempre più rilevante di nuove varianti virali caratterizzate da maggior capacità e rapidità di contagio. Le più recenti evidenze epidemiologiche a livello regionale indicano inoltre che i casi di positività a SARS-CoV2 nelle scuole e nelle comunità infantili stanno mostrando un aumento di incidenza che coinvolge tutte le classi di età tra 0 e 18 anni con una presenza di variante UK nel 64% dei campioni positivi (Survey regionale del 01 marzo)



Di seguito si presentano alcuni ambiti operativi indicati di particolare rilevanza: per tutto quanto non espressamente esplicitato si faccia riferimento al Rapporto ISS n.58/2020 e ai testi normativi citati all'inizio del documento.

**ATTIVITA' OPERATIVE****1. Formazione e educazione ai comportamenti di prevenzione del contagio in comunità**

Le azioni di formazione, informazione e comunicazione sulle misure di prevenzione assumono un ruolo molto importante per poter mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico / comunitario.

Nelle fasi iniziali dell'anno scolastico 2020-21 EduISS - organismo dell'Istituto Superiore di Sanità ha messo a disposizione dei referenti COVID della scuola un corso FAD.

Sono inoltre stati attivati da ATS nel corso dell'anno scolastico incontri di rete rivolti a referenti Covid e Dirigenti ai fini di mantenere un canale di comunicazione continuativo ed informazione-formazione.

ATS Insubria intende proporre nel prossimo futuro *Webinair* dedicati ai referenti COVID scolastici e ai docenti per fornire informazioni scientifiche aggiornate e alcune proposte di attività didattica finalizzata a sensibilizzare gli alunni sul tema della prevenzione educandoli a comportamenti virtuosi etici e sicuri, nel rispetto delle competenze nelle diverse fasce di età. L'obiettivo è di instaurare tra tutti i componenti della scuola e le famiglie, un'alleanza basata sulla consapevolezza dell'alto valore individuale e sociale del "bene salute". Si sottolinea l'importanza di favorire "la cultura della prevenzione attraverso comportamenti consapevoli" da tenere anche fuori dalla scuola senza i quali si vanificano i risultati degli interventi di isolamento e restrizione

I momenti formativi organizzati da ATS sono in particolare dedicati alle seguenti tematiche:

- COVID 19 e modalità di trasmissione
- Analizzare i vissuti dell'isolamento e gli aspetti socio-emotivi connessi all'esperienza del Coronavirus
- Il significato e l'utilità delle azioni di protezione e del distanziamento fisico
- Come mettere in pratica queste regole nel contesto scolastico ed extrascolastico per ridurre al minimo il rischio di trasmissione

ATS ritiene inoltre utile nell'attuale momento che vede l'avvio dell'offerta agli operatori della scuola della vaccinazione anti Covid19 mettere a disposizione degli stessi informazioni dedicate alla vaccinazione per favorire un'adesione consapevole quanto più elevata.

Si evidenzia infatti che l'immunizzazione degli operatori scolastici rappresenta - in aggiunta alle misure comportamentali e di sorveglianza di seguito illustrati - una misura fondamentale per la protezione dell'intera comunità scolastica dal contagio di SarsCoV2. Si consideri peraltro che il target 0-18 anni al momento non potrà essere direttamente coinvolto nell'offerta vaccinale per mancanza di vaccini idonei per tale fascia di popolazione.



2. Ingresso degli alunni e del personale.

È necessario che la scuola assicuri il mantenimento dei percorsi definiti e segnalati *in situ* per il distanziamento fisico come da indicazioni ministeriali, per un efficace contenimento del rischio di contagio e in modo da garantire la coerenza delle informazioni dovute ad ATS da parte del referente COVID della scuola, in caso di indagine epidemiologica e tracciamento dei contatti.

FAQ

Per tutti coloro che accedono nella scuola a diverso titolo, visitatori compresi, vige il divieto di accesso nella scuola, con l'obbligo a restare presso il proprio domicilio, nei seguenti casi:

- Temperatura ≥ 37.5 °C o altri sintomi suggestivi;
- Provenienza da Paesi/ zone a Rischio, secondo i DPCM vigenti;
- Essere stato a contatto stretto di persona positiva al virus, nei 14 giorni precedenti;
- Essere caso confermato COVID19
- Essere in attesa di esito di Tampone Diagnostico Molecolare per presenza di sintomi anche sfumati (tranne nei casi di INSEGNANTI come da par 8.)

3. Rilievo della temperatura corporea.

Alunni: Non è dovuta da parte della scuola la misurazione della temperatura in ingresso degli alunni: questa deve essere monitorata ogni mattina dai genitori prima dell'ingresso a scuola o alle attività didattiche.

FAQ

L'indicazione alla misurazione quotidiana al domicilio della temperatura deve essere presente e declinata nel Patto di Corresponsabilità tra la Scuola e la Famiglia:

non è di conseguenza richiesta la raccolta di autocertificazioni della famiglia ad ogni ingresso.

Un alunno con temperatura superiore a 37.5°C non è autorizzato a recarsi o a entrare a scuola, rimanendo / ritornando al domicilio.

Le scuole che, in base alla loro riorganizzazione, sono in grado di garantire la misurazione della temperatura agli alunni in ingresso, devono assicurare l'utilizzo di termometri *termoscanner*, la fornitura dei DPI necessari agli operatori addetti e il mantenimento di misure fisiche di distanziamento e di igienizzazione previste dalla normativa.

Sintomi più comuni nei bambini (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020)

Febbre ≥ 37.5 ° C

Tosse secca stizzosa

Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, starnuti, cefalea, irrequietezza notturna

Diarrea o sintomi gastrointestinali (vomito, diarrea con almeno tre scariche liquide o non formate)

Rinite acuta – da non intendersi come “nasino che cola”

Congiuntivite

Faringodinia, dispnea, mialgia

=*~*~*~*



Operatori: la gestione del personale operante a vario titolo nella scuola (indipendentemente dal tipo di contratto/rapporto di lavoro) nei riguardi dell'emergenza COVID19 è definita nell'ordinanza 590, punto 1.3 di cui si riporta esplicito riferimento:

Deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale operante a vario titolo nella scuola (indipendentemente dal tipo di contratto/rapporto di lavoro), a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato.

Tale misurazione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e NON dovranno recarsi al Pronto Soccorso.

Si raccomanda a tali soggetti di contattare il proprio MMG anche tramite consulto telefonico: concordando con lo stesso l'indicazione all'esecuzione del tampone, che potrà in ogni caso essere effettuato, senza appuntamento presso il punto tampone delle ASST di riferimento previa compilazione del modulo di autocertificazione (Modulo 1).

In alternativa, il datore di lavoro comunica tempestivamente la circostanza di allontanamento del lavoratore inoltrando segnalazione SMInif tramite il medico competente, se individuato, all'ATS territorialmente competente.

Si rimanda altresì alla circolare congiunta del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute n. 13 del 04/09/2020, sul tema specifico dei "Lavoratori fragili".



4. Gestione degli alunni con temperatura $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ e/o sintomatologia suggestiva rilevata in ambito scolastico.

Si raccomanda alla scuola di posizionare immediatamente il bambino con sintomi di malessere generale o respiratori in apposito locale *isolato*, misurare la temperatura dell'alunno e far indossare la mascherina chirurgica, se tollerata e se ha età superiore a 6 anni. L'alunno non deve restare da solo, ma con un operatore scolastico che deve indossare la mascherina chirurgica e nel rispetto del distanziamento fisico.

Nel caso di bambini di età inferiore a 6 anni che non indossano mascherina chirurgica e verso i quali non è possibile mantenere il distanziamento, l'operatore individuato per la sorveglianza del bambino, dovrà essere munito di adeguati DPI (es. guanti, mascherina FFP2,...) secondo le più specifiche indicazioni del Documento di Valutazione dei Rischi di ogni scuola / Servizi Educativi.

Il sintomo prioritario per procedere all'allontanamento dell'alunno dalla scuola previo contatto dei genitori è rappresentato dal rilievo oggettivo di temperatura corporea $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$

Solo in caso di sintomatologia grave o ingravescente, che richieda immediata assistenza sanitaria, come da prassi consolidata, la scuola contatta, oltre ai genitori, il 112.

FAQ

I genitori – accompagnatori che riportano il bambino con febbre/sintomi suggestivi a casa, non utilizzano possibilmente i mezzi pubblici e devono indossare la mascherina chirurgica.

La scuola deve contattare i genitori affinché riportino al domicilio il bambino e avvisino tempestivamente il MMG/ PLS.

Si raccomanda alla scuola di tener traccia scritta, tramite apposita informativa o registro, di aver dato indicazione al genitore di consultare il MMG/PLS: qualora il genitore si rifiutasse di sottoscrivere l'informativa/registo, se ne dia evidenza sul modulo stesso che mantiene il valore di Avvenuta Comunicazione e Informazione.

Tutti gli alunni allontanati da scuola per le motivazioni sopradescritte e sottoposti a tampone rientrano a scuola con attestazione del PLS/MMG o sulla base di esito negativo del tampone.

Coloro che risultassero positivi a tampone rientreranno solo a fine isolamento obbligatorio (con tampone negativo o dopo 21 giorni da primo tampone diagnostico in caso di persistenza di positività)

Non è prevista la segnalazione ad ATS dei "casi sospetti" da parte delle scuole.

Spetta ai MMG/ PLS la segnalazione ad ATS, mediante i canali informatici già presenti (sMAINF) di tutti i casi ritenuti sospetti in base a valutazione clinica.



Nel caso di allontanamento dalla scuola di un alunno con febbre e sintomi suggestivi, NON è data indicazione di allontanare contestualmente, da parte della scuola, tutti gli alunni-contatti stretti frequentanti la medesima classe/ bolla o piccolo gruppo.

A seguito di allontanamento dalla scuola il genitore può accompagnare il figlio al punto tampone dedicato alle scuole (vedi sito www.ats-insubria.it) munito di modello di autocertificazione, e avendo preso contatto con il proprio PDF/MMG. Il genitore si impegna all'isolamento fiduciario in attesa di esito del tampone MOLECOLARE, come previsto dall'Autocertificazione-Minori (Modello 2) o Autocertificazione – Maggiorenni (Modello 3).

Spetta in ogni caso al MMG/PLS la valutazione clinica del soggetto con febbre e sintomi: in caso di SOSPETTO COVID, segnala in sMAINF, procede all'invio per esecuzione di tampone diagnostico presso il punto prelievi dedicato, se non già effettuato spontaneamente; dispone isolamento fiduciario al domicilio del soggetto, isolamento che si protrae fino a esito del tampone.

Si specifica che il MMG/PLS, se aderente all'iniziativa di somministrazione dei tamponi rapidi, può eseguire in alternativa direttamente il test rapido sul suo assistito sintomatico: in caso di esito POSITIVO effettua in tal modo diagnosi certa di COVID19.

Nel caso di presenza sintomi e test antigenico NEGATIVO è richiesta l'esecuzione entro massimo 48 ore di TAMPONE MOLECOLARE: se anche il T Molecolare è NEGATIVO, allora non si conferma la diagnosi di COVID, se il T Molecolare è POSITIVO, conferma di caso.

**5. Gestione degli alunni con temperatura $\geq 37.5^{\circ}$ o con sintomatologia suggestiva rilevata al proprio domicilio.**

I genitori di alunni che presentano al domicilio febbre superiore a 37.5° C e/o i sintomi suggestivi sopra descritti, si raccomanda che contattino il proprio MMG/PLS affinché proceda a valutazione clinica (anche tramite consulto telefonico) concordando con lo stesso l'indicazione all'esecuzione del tampone molecolare che potrà in ogni caso essere effettuato, senza appuntamento, presso il punto tampone delle ASST di riferimento previa compilazione del modulo di Autocertificazione – Minori (Modello 2).

Se lo studente è maggiorenne può presentarsi spontaneamente al punto tampone con modello di Autocertificazione – Maggiorenni (Modello 3)

Si specifica che il MMG/PLS, se aderente all'iniziativa di somministrazione dei tamponi rapidi, può eseguire in alternativa direttamente il test rapido sul suo assistito sintomatico: in caso di esito POSITIVO effettua diagnosi certa di COVID19.

Nel caso di presenza sintomi e test antigenico NEGATIVO è richiesta l'esecuzione entro massimo 48 ore di TAMPONE MOLECOLARE: se anche il T Molecolare è NEGATIVO, allora non si conferma la diagnosi di COVID, se il T Molecolare è POSITIVO si ha la conferma di caso COVID+.

L'impegno da parte dei genitori o dell'alunno maggiorenne a consultare tempestivamente il MMG/PLS in caso di manifestazione di sintomi deve essere inserito nel Patto di Corresponsabilità.

Spetta in ogni caso al MMG/PLS la valutazione clinica del soggetto con febbre e sintomi: in caso di SOSPETTO COVID, segnala in sMAINF, procede all'invio per esecuzione di tampone presso ASST in accordo con il genitore (o con l'alunno maggiorenne), se non già effettuato spontaneamente ; dispone isolamento fiduciario al domicilio del soggetto; isolamento che si protrae fino a esito del tampone.



6. Rientro a scuola di un alunno allontanato per sintomi sospetti o gestito come caso sospetto dal MMG/PLS

L'alunno allontanato da scuola con sintomi sospetti **che non viene confermato** come caso COVID19 in seguito alle indagini diagnostiche (**tampone molecolare negativo**) deve comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del MMG/PLS.

Per la riammissione il medico consegna ai genitori l'attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da norme nazionali e regionali. Può essere considerato utile per la riammissione in sicurezza anche il solo esito negativo del tampone.

In caso di riscontro di **positività COVID19** (tampone molecolare positivo o tampone antigenico Positivo in soggetto sintomatico), l'alunno potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo di isolamento obbligatorio prescritto da ATS e, a guarigione clinica avvenuta, con attestazione, consegnata al genitore da parte del MMG / PLS di nulla osta al rientro in comunità. Può essere considerato utile per la riammissione in sicurezza anche l'attestazione di conclusione di isolamento obbligatorio rilasciato alla famiglia da ATS.

Si evidenzia che ai sensi della Circolare Ministeriale n. 32850 del 12/10/2020 sono riammessi in comunità e dunque svincolati da isolamento obbligatorio da parte dell'Autorità Sanitaria locale (Dips di ATS) anche i soggetti che, a conclusione del periodo di sorveglianza, permangono positivi al tampone molecolare naso faringeo se trascorsi 21 gg dal primo tampone diagnostico, in assenza di condizioni di immunodepressione e in stato di benessere da almeno 7 giorni. Ciò in considerazione delle evidenze scientifiche (ECDC) in base alle quali in tali situazioni cessa lo stato di contagiosità.

Nel caso di sintomatologia dell'allievo/studente **non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone (es. varicella etc.)** il MMG/ PLS gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando in base all'evoluzione del quadro clinico i tempi di rientro. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro rilasciata dal medico.

Il rientro del minore avverrà in conformità alle modalità ordinarie in uso nella scuola stessa, eventualmente, solo se espressamente indicato dalla scuola, con dichiarazione dei genitori inerenti le motivazioni dell'assenza.

**Schema RIASSUNTIVO - Alunni allontanati da scuola o tenuti al domicilio per febbre / sintomi**

Caso sospetto con tampone diagnostico NEGATIVO	<p>Attestazione da parte del MMG/PLS che il bambino può essere riammesso in comunità in quanto è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.</p> <p>In alternativa Consegna alla scuola dell'esito negativo del tampone</p>
Caso sospetto con tampone diagnostico POSITIVO	<p>Attestazione da parte del MMG/PLS di idoneità al rientro in comunità solo dopo guarigione clinica e virologica.</p> <p>In alternativa, Attestazione di "fine isolamento obbligatorio" rilasciato alla famiglia da ATS (sia in caso di guarigione clinica e virologica sia nei casi positivi a lungo termine secondo i criteri stabiliti dalla Circolare Ministeriale del 12/10/2020)</p>
Caso che si rivela riconducibile a PATOLOGIA NON COVID (ad es. trauma, impetigine) e per cui il MMG/PLS non decida per l'effettuazione di un tampone	<p>Attestazione NON RICHIESTA</p> <p>Se richiesto dalla scuola, dichiarazione dei genitori inerenti le motivazioni dell'assenza</p>

7. Assenze degli alunni.

La scuola chiede la collaborazione della famiglia, attraverso le modalità definite, affinché questa segnali secondo le prassi in uso, l'assenza del proprio figlio per motivi di salute.

La scuola deve segnalare ad ATS la circostanza di un "numero elevato" di assenze di alunni di una classe, ovvero superiore al 40%, a cui seguirà da parte del DIPS di ATS, una valutazione epidemiologica in relazione alla situazione locale.

La scuola se viene informata per le vie brevi dal genitore di un alunno o da un operatore scolastico circa il riscontro di nuova positività Covid è tenuta a contattare il servizio "scuoleinsubria" di ATS per assicurare l'informazione dell'autorità sanitaria in tempi rapidi.

Qualora l'assenza di un alunno sia conseguenza di un provvedimento di Isolamento domiciliare fiduciario preventivo imposto sul minore da ATS, in quanto contatto stretto di caso COVID positivo in famiglia o comunque in ambiente extrascolastico, il referente COVID della scuola non dovrà attivare nessuna azione informativa verso ATS né assumere specifici provvedimenti nei confronti della comunità scolastica, previsti solo a fronte di positività accertata al virus.



Es: Mamma è caso accertato COVID, il minore viene mantenuto al domicilio in Isolamento fiduciario e sottoposto a sorveglianza sanitaria da PLS/ ATS perché contatto stretto. Al termine della sorveglianza, se non sviluppa l'infezione ovvero ha Tampone antigenico rapido o molecolare NEGATIVO, rientra a scuola con "Attestazione di aver seguito il pdt e prevenzione COVID19" rilasciata da PLS o esito negativo del tampone. In questo caso la classe non è coinvolta nella sorveglianza e continua a frequentare regolarmente.

**8. Gestione di casi accertati COVID 19 positivi in ambito scolastico (Docenti, Educatori, Personale ATA, Alunni).**

Come già previsto dalle normative e dalle procedure in vigore, ATS provvederà alla gestione epidemiologica dei casi COVID positivi, notificati tramite i canali istituzionali di Regione Lombardia; **ATS dispone immediato isolamento domiciliare obbligatorio per i casi COVID positivi, fino a guarigione.**

La gestione dei **contatti stretti** scolastici ovvero la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario si avvale della collaborazione della Scuola/SE con inserimento da parte del Referente Covid/Dirigente scolastico delle informazioni di tracciamento sui contatti stretti per tramite del **Portale Emercovid** accessibile al link www.ats-insubria.it/emercovid/main.php con le credenziali in possesso della scuola. Il sistema Emercovid ha lo scopo di velocizzare la trasmissione delle informazioni necessarie ad un tempestivo isolamento dei contatti scolastici. Per le istruzioni di utilizzo del portale è disponibile il Manuale Emercovid: www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola

Per una corretta individuazione dei contatti stretti, è necessario che la scuola mantenga un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, ecc).

Il referente COVID della scuola, avuta conferma di alunno/personale positivo si occupa dell'inserimento sul portale Emercovid dei contatti stretti scolastici, e nello specifico:

ALUNNO POSITIVO:

- **CONTATTI STRETTI ALUNNI** \Rightarrow **QUARANTENA PER 14 GG con prenotazione del tampone da parte di ATS dal 10° GIORNO E NON PRIMA DELLO STESSO: SE REFERTO DEL TAMPONE NEGATIVO LA QUARANTENA SI INTERROMPE.**
*sono sempre considerati contatti stretti di caso gli alunni dell'intera classe/bolla che siano stati PRESENTI IN CLASSE nelle 48 ore (2 giorni pieni) antecedenti **la data di esecuzione del tampone o la data di insorgenza dei sintomi** (prevale l'evento che avviene prima, tenere eventualmente conto della data di assenza per malattia come riferimento).*
- **CONTATTI STRETTI DOCENTI** \Rightarrow
 - per asili nido, scuole dell'infanzia e primarie il personale docente della sezione/bolla è di norma considerato contatto stretto a rischio per la tipologia utente/durata dell'esposizione quindi da porre in isolamento fiduciario;
 - per le scuole secondarie di primo e secondo grado gli insegnanti che hanno operato muniti di idonei DPI, lavorano anche parzialmente nella classe messa in quarantena effettuano tampone molecolare in tempi rapidi (segnalare in Emercovid in apposita sezione) proseguono l'attività lavorativa, **anche nel periodo di attesa dell'esito del tampone, ad esclusione** del verificarsi delle seguenti situazioni:



- Esito POSITIVO del tampone effettuato
- Identificazione di VARIANTE nella classe/i di docenza
- Insorgenza di casi accertati COVID tra gli insegnanti di classe
- Insegnante contatto stretto di caso extralavorativo

DOCENTE POSITIVO:

- **CONTATTI STRETTI ALUNNI** \Rightarrow **QUARANTENA PER 14 GG con prenotazione del tampone da parte di ATS dal 10° GIORNO : SE TAMPONE NEGATIVO LA QUARANTENA SI INTERROMPE.**
*Sono sempre considerati contatti stretti di caso gli alunni dell'intera classe/bolla che siano stati PRESENTI IN CLASSE NELLE 48 ORE antecedenti **la data di esecuzione del tampone o la data di insorgenza dei sintomi** nel docente (prevale l'evento che avviene prima, tenere eventualmente conto della data di assenza per malattia come riferimento).*
- **CONTATTI STRETTI DOCENTI/OPERATORI SCOLASTICI** \Rightarrow **non sono posti in quarantena**, fermo restando che siano state rispettate le misure universali di prevenzione durante tutto l'orario di lavoro e di permanenza sul luogo di lavoro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche non in aula (es: riunioni, pausa caffè e mensa, etc..). Tale valutazione compete al referente COVID scolastico e/o medico competente

Il referente COVID deve indicare in Emercovid:

- eventuali alunni/operatori scolastici **con fragilità all'interno della classe/bolla;**
- gli alunni/operatori contatti stretti di CASO e frequentanti ad esempio PRESCUOLA, POST SCUOLA, PULMINO, avendo ricevuto puntuali indicazioni dal Sindaco o ufficio comunale.

ATS ha attivato un numero dedicato ai referenti Covid e ai Dirigenti scolastici delle scuole e la casella mail scuoleinsubria@ats-insubria.it per approfondire puntualmente ogni situazione meritevole di valutazione specifica e per chiarimenti in proposito.

ACCERTAMENTO DI CASO CON VARIANTE, CLUSTER AD ELEVATA CONTAGIOSITA'

È in capo ad ATS la valutazione, a seguito di indagine epidemiologica, circa l'opportunità di attivare misure supplementari di sorveglianza nella singola comunità scolastica nel caso di:

- accertamento di circolazione di varianti virali all'interno della scuola
- cluster con andamento temporale e numerico di casi COVID anomalo o fortemente incrementale

Nei casi citati, ATS potrà richiedere:

- un nuovo tracciamento esteso fino ai 14 precedenti l'insorgenza dei sintomi o l'effettuazione del tampone positivo nel/i caso/i COVID+;
- tampone anche in fase precoce ai soggetti contatti stretti di caso con variante o sospetta variante;
- rientro in comunità dei contatti di caso con variante DOPO 14 giorni dall'ultima esposizione, con un test MOLECOLARE NEGATIVO effettuato a fine del periodo di QUARANTENA

Gli operatori DIPS comunicano al dirigente scolastico / referente COVID il riscontro della presenza di variante e procedono ad una revisione degli interventi di sorveglianza e controllo sull'intera comunità.

E' richiesto ai referenti COVID a seguito di un primo caso COVID (a carico di docente/alunno) all'interno del plesso scolastico un attento e costante monitoraggio della situazione con segnalazione urgente a scuoleinsubria@ats-insubria.it nel caso insorgessero casi COVID+secondari o tassi di assenza elevati per malattia al fine di permettere al DIPS di valutare in tempi rapidi eventuali interventi aggiuntivi di sorveglianza.



MISURE DI SORVEGLIANZA IN PRESENZA DI CLUSTER SCOLASTICO

- Nei plessi scolastici ove il 50% delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid19 (anche se non variante), oltre all'attivazione delle procedura di quarantena indicate, si procede alla sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e alla quarantena di tutti i soggetti afferenti alla scuola (ossia di tutti i bambini/studenti compresi quelli delle classi non interessate da casi). In base alle caratteristiche del cluster ATS, in accordo con il Sindaco in quanto Autorità Sanitaria Locale e con DG Welfare, valuta le ulteriori strategie di contenimento del contagio da porre in essere in sinergia con il Dirigente Scolastico/Responsabile. Tali misure possono contemplare l'offerta di uno screening mediante offerta di tampone molecolare esteso ad aree del plesso scolastico considerate a maggior rischio o all'intera comunità scolastica con ricerca delle varianti (metodologia dei centri concentrici).
- Nei plessi scolastici ove dal 30% delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid19 (anche se non variante) oltre all'attivazione delle procedura di quarantena indicate, ATS valuta (in sinergia con il referente Covid e il Dirigente) in base alle specifiche caratteristiche del cluster (es numero di classi e soggetti coinvolti, presenza di varianti etc) le eventuali misure aggiuntive di contenimento.



TABELLA SINOTTICA (nota Regione Lombardia del 03.03.2021)

SOGGETTO POSITIVO (Isolamento Obbligatorio)	QUARANTENA			
	COMPAGNI DI CLASSE / ALUNNI	DOCENTE DI CLASSE	INSEGNANTE DI SOSTEGNO	COLLABORATORI SCOLASTICI
Alunno positivo, dal nido alla classe 5° della scuola primaria	SI	SI	SI se interagisce in modo continuativo con tutta la classe **	SI se hanno prestato assistenza diretta al soggetto positivo
Alunno positivo, dalla classe 1 scuola secondaria di primo grado in poi	SI	NO***	SI, se positivo il soggetto assistito e se non possono essere garantiti utilizzo mascherina e distanziamento	NO
Docente di classe/educatore positivo di ogni ordine e grado	SI	NO*	NO*	NO*
Insegnanti di sostegno positivo dal nido alla classe 5° della scuola primaria	SI se interagisce in modo continuativo con tutta la classe ** - altrimenti solo soggetto assistito	NO*	NO*	NO*
Insegnanti di sostegno positivo dalla classe 1° della scuola secondaria di primo grado in poi	Solo soggetti assistiti	NO	//	NO
Collaboratori Scolastici positivi, dal nido alla classe 3° della scuola primaria	Solo soggetti assistiti direttamente	Contattare il medico competente dell'Istituto scolastico al fine di stabilire, in base alle misure di prevenzione adottate, gli eventuali contatti stretti in ambito lavorativo		
Collaboratori Scolastici positivi dalla classe 4° della scuola primaria in poi	NO			
<p>* Fermo restando che siano state rispettate le misure universali di prevenzione durante tutto l'orario di lavoro e di permanenza sul luogo di lavoro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche non in aula (es: riunioni, pausa caffè e mensa, etc..)</p> <p>** Se supporta la docente nelle attività didattiche ed educative</p> <p>*** effettuano tampone molecolare e proseguono l'attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell'esito del tampone)</p>				



9. Alunni con fragilità

Soprattutto nell'attuale contesto epidemiologico, è necessario garantire la tutela degli alunni con una condizione di fragilità che li espone a maggior rischio infettivo, (ad esempio alunni con disabilità, patologie oncologiche, condizioni di immunodepressione, cardiopatie scompensate,...) in collaborazione con il MMG/PLS o altro medico specialista:

la condizione di fragilità è attestata dal MMG/PLS che può utilizzare il modello proposto in allegato .

Per questi, è indicato attuare interventi sistematici e specifici di sorveglianza attiva in riferimento ai comportamenti di prevenzione, di igiene e distanziamento fisico indicati come buone prassi igienico-sanitarie, mediante azioni concertate in accordo tra il referente scolastico per COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione Sanitaria di ATS e il MMG/PLS.

In caso di segnalazione di caso COVID positivo nella stessa classe frequentata da alunni c.d. fragili, il referente COVID della scuola deve evidenziare tale dato nelle comunicazioni con ATS, con le modalità previste nel pieno rispetto della privacy, in modo che ATS possa garantire l'attuazione dello screening/ test diagnostico con accesso prioritario.

Particolare attenzione va posta agli alunni che non possono indossare la mascherina o che non sono nelle condizioni di adottare una completa ed efficace igienizzazione delle mani.

Verso questi alunni deve essere attuata da parte della scuola, in sinergia con la famiglia e con gli altri componenti della rete, uno specifico percorso educativo, compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza dell'alunno, al fine di favorire comportamenti protettivi come:

- evitare di toccare fisicamente i compagni,
- evitare di toccarsi naso-bocca-occhi con le mani non igienizzate,
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o usando un fazzoletto di carta che poi deve essere immediatamente eliminato in contenitore chiuso a cui fare seguire l'igienizzazione delle mani

Nel caso in cui il personale non possa garantire il distanziamento nelle sue attività didattiche e di sostegno, può essere previsto l'utilizzo, oltre la consueta mascherina chirurgica, di ulteriori dispositivi di protezione (c.e. guanti in nitrile e/o dispositivi per occhi e mucose.)

10. ATTIVITA' DI TESTING PER ALUNNI 14 -19 ANNI

Al fine di garantire una tempestiva individuazione di casi Covid19 positivi e prevenire l'insorgenza di possibili focolai nell'ambiente scolastico e domestico, è disponibile un servizio di prenotazione del tampone antigenico dedicato agli alunni dai 14 ai 19 anni e al personale docente e non docente, afferenti alle Scuole secondarie di secondo grado e agli Istituti di Formazione Professionale, purchè asintomatici e non già in quarantena fiduciaria. Tale attività di screening, su base volontaria, potrebbe essere particolarmente indicata ai fini del rientro a scuola dopo periodi di DAD.



La prenotazione potrà essere effettuata tramite il sistema regionale www.prenotasalute.regione.lombardia.it e il tampone verrà erogato dalle Farmacie del territorio aderenti al servizio.

In caso di POSITIVITA' del tampone antigenico il farmacista provvederà a prenotare immediatamente un tampone molecolare di conferma, mentre il soggetto positivo dovrà rispettare la quarantena preventiva in attesa dell'esito del tampone molecolare.

Se la positività verrà confermata dal tampone molecolare, il soggetto diventerà un *caso* e sarà tenuto a comunicare l'esito al proprio MMG/PLS, proseguendo l'isolamento. Se il tampone molecolare dovesse risultare NEGATIVO, il soggetto è confermato NEGATIVO.



11. Rientri di alunni dall'estero.

Gli alunni o i cittadini rientranti dall'estero devono rispettare le indicazioni fornite dalla normativa corrente che è possibile consultare nella sezione dedicata del sito di ATS .

La Normativa è in costante evoluzione anche in relazione al rischio specifico di circolazione di varianti di SarsCoV-2 nei diversi Paesi ed è resa disponibile a tutti i cittadini al seguente link istituzionale:

www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/rientro-dall-estero-e-frontalieri

12. Referenze COVID19 di ATS per le SCUOLE

La casella di posta elettronica e il telefono predisposti da ATS riservate ai Dirigenti e ai referenti COVID delle SCUOLE del territorio dell'Insubria sono:

scuoleinsubria@ats-insubria.it

 **031/370351**

Responsabile Dott.ssa Bianchi Maria Antonietta

per le scuole –servizi educativi per l'infanzia della provincia di Varese e di Como

NOTA BENE:

-alle scuole si chiede di **NON utilizzare per l'invio** a questo indirizzo caselle di posta certificata PEC, in quanto non è possibile per ATS inoltrare risposte o allegati in quanto la casella mail scuoleinsubria è una casella ordinaria;

-è importante non dare indicazione ai genitori di utilizzare il presente indirizzo mail e il numero telefonico dedicato al contatto scuole poiché numero dedicato ai referenti Covid e Dirigenti Scolastici. Ciò al fine di non pregiudicare la tempestiva risposta e corretta gestione dei canali dedicati. Il referente Covid potrà farsi da tramite per sottoporre eventuali quesiti raccolti dai genitori;

- per dubbi inerenti l'emergenza sanitaria i genitori possono inoltre fare riferimento al numero verde dedicato da ATS all'emergenza **800 769 622** .

I due canali sono messi a disposizione da ATS per soddisfare quanto previsto dalla normativa vigente per la gestione di casi e focolai nelle scuole e servizi per l'infanzia.



13. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola.

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, privati e pubblici - dal DL.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).

Il Dirigente Scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di Lavoro) è inoltre tenuto a dare piena attuazione a quanto già previsto nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19” del 06.08.2020, con particolare riguardo alle disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita, alla pulizia e igienizzazione di luoghi ed attrezzature, all’igiene personale e dispositivi di protezione individuale, alla gestione degli spazi comuni, all’uso dei locali esterni all’istituto scolastico. Il Dirigente Scolastico, per prevenire la diffusione del virus, è tenuto ad informare attraverso un’apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. Analoghe informazioni sulle “regole” della scuola e sulle disposizioni delle Autorità, dovranno essere fornite a chiunque entri nei locali dell’Istituto, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e il medico competente, in particolare per quanto previsto e introdotto dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 si rimanda a successivo specifico documento.

In particolare, si rimanda alla Circolare Ministero del Lavoro e Pol. Sociali e Ministero della Salute n.13 del 04/09/2020 per gli aggiornamenti e specificazioni in ambito di *Lavoratori con fragilità*.

Si evidenzia che allo stato attuale in Regione Lombardia risultano aver aderito alla vaccinazione anti Covid19 circa il 70% degli operatori della scuola che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

E’ bene sottolineare che la vaccinazione conferisce una ottimale protezione solo dopo il completamento del ciclo vaccinale e che la stessa previene le forme gravi di malattia Covid, ma non necessariamente l’infezione da SARS-CoV-2. **Pertanto il personale scolastico, anche se già vaccinato con una dose, dovrà mantenere le misure preventive comportamentali richieste (distanziamento, uso DPI) e sarà sottoposto alle misure di quarantena e isolamento al pari dei soggetti non vaccinati.**

14. Servizi educativi e scuole dell’infanzia.

La peculiarità delle attività dei servizi educativi e scuole dell’infanzia è stata dettagliata nel documento di riferimento licenziato in data 31.07.2020 dal Ministero dell’Istruzione, e agli altri citati in bibliografia, a cui si rimanda, evidenziando in particolare quanto contenuto nelle indicazioni igienico-sanitarie – allegato tecnico (uso di DPI e mascherina negli Operatori, assenza di obbligo di mascherina per bambini 0-6 anni, ecc.) e nell’Ordinanza n.604 del 10/09/2020.

Servizi educativi e le scuole per l’infanzia: il gestore del servizio o la scuola invia al DIPS di ATS all’indirizzo mail sopra indicato, i dati anagrafici dell’allievo che manifesta i sintomi suggestivi di infezione da SarsCov-2 durante la frequenza a scuola:

- Nome cognome e data di nascita
- Codice fiscale
- Codice meccanografico della Scuola (se presente)
- Telefono (dei genitori/allievo)



- E mail (dei genitori/allievo)
- Comune di residenza
- Indirizzo mail della scuola/ servizio educativo



Considerando applicabili tutte le fattispecie già indicate nei capitoli precedenti in riferimento a Caso sospetto/caso accertato COVID, e in esplicito riferimento al DPCM del 07/09/2020 e al rapporto dell'ISS n.58 ivi adottato, si specifica che nel caso di assenze da scuola/ servizi educativi di alunni da 0 a 6 anni dopo 3 giorni, il MMG/PLS non è tenuto a rilasciare certificazione per il rientro in comunità.



**TABELLA: PUNTI TAMPONE PER ATTIVITA' DI TESTING IN
AMBITO SCOLASTICO DEL TERRITORIO DI ATS INSUBRIA**

Rif.to Circolare n. 31152 del 14/09/2020 regione Lombardia

Aggiornamento del 08.03.2021

Per l'identificazione tempestiva dei casi di Covid-19 nella collettività scolastica di:

- soggetti minori
- studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado
- personale scolastico docente e non docente

con:

- rilevazione di sintomi a scuola

- rilevazione di sintomi fuori dall'ambiente scolastico a seguito di indicazione del MMG/PLS

sono attivi punti tampone per attività di testing in ambito scolastico.

In riferimento alla nota prot. n. G1.2020.0031152 del 14/09/2020 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, si dettagliano di seguito i punti tampone accessibili all'utenza per attività di testing in ambito scolastico e servizi educativi dell'infanzia attivi presso le ASST del territorio di ATS Insubria.

Territorio	ATTIVITA' SVOLTA	SEDE TENDA	MODALITA'
AREA Lariana	Punti Tamponi ASST Lariana ad accesso diretto per alunni e personale scolastico	COMO - Presidio Poliambulatorio di via Napoleona - ingresso Via Colonna - da lunedì a sabato, dalle 9.00 alle 13.00 - in modalità drive-through: è necessario recarsi in auto MENAGGIO - Ospedale Erba Renaldi c/o tendone - da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 - in modalità drive-through: è necessario recarsi in auto CANTU' - Ospedale Sant'Antonio Abate c/o camper via Caduti di Nassiriya - da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 - in modalità drive-through: è necessario recarsi in auto	PER LA SCUOLA: ACCESSO DIRETTO con Autocertificazione
Area Valle Olona	Punti Tamponi ATS INSUBRIA ad accesso diretto per alunni e personale scolastico	SOLBIATE OLONA -CASERMA Ugo MARA, - da lunedì a sabato, dalle 9.00 alle 13.00 - in modalità drive-through: è necessario recarsi in auto	
AREA Sette Laghi	Punti Tamponi ATS INSUBRIA ad accesso diretto per alunni e personale scolastico	MALNATE (VA) - Loc. Fontanelle - dalle ore 09.00 alle 14.30 dal LUNEDI al VENERDI' VARESE via O. Rossi- dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 il SABATO	



L'esito verrà inviato via mail all'indirizzo fornito in fase di registrazione e sarà caricato a cura di ASST sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell'utente e facilmente scaricabile accedendo al sito di Regione Lombardia <https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/app>.

NOTA BENE

Si raccomanda di non utilizzare i punti tampone dedicati alle attività di testing in ambito scolastico per l'effettuazione del tampone di controllo attorno al decimo giorno, ma di attendere la comunicazione dell'appuntamento proposto da ATS.

Si evidenzia inoltre che test eseguiti prima del decimo giorno non danno garanzia di assenza di contagio e di conseguenza non saranno utili per anticipare la chiusura della quarantena.

In caso di mancata comunicazione dell'appuntamento per i contatti stretti scolastici al decimo giorno avvisare il referente Covid della scuola che si metterà in contatto con ATS segnalando la situazione.

In merito alle informazioni sui tamponi e sulle modalità di accesso è possibile consultare la sezione dedicata del sito di ATS:

<https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/cosa-fare-in-caso-di-sintomi-sospetti#tamponi>

*Allegato 1***Quadro Sinottico sulle novità principali introdotte dalla circolare 31152 del 14.09.2020 e aggiornato alla Nota Regione Lombardia del 03.03.2021****APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO**

Al fine di velocizzare la risposta a classi e famiglie circa la gestione del caso sintomatico allontanato da scuola o i cui sintomi siano insorti al domicilio (tanto nell'alunno quanto nell'operatore scolastico), gli interessati, comunque consultando con il proprio curante, potranno recarsi **senza appuntamento** presso i **"Punti tampone"** delle **ASST** presentando un'autocertificazione (moduli 1/2/3) predisposta da RL.

SEGNALAZIONE

Poiché la presentazione ai Punti tampone è spontanea ed auto-certificata, il medico non pone direttamente il sospetto di COVID e pertanto **segnala il caso su MAINF** solo se informato dall'assistito. Inoltre il MMG/PLS dovrà segnalare su sMAINF e richiedere il tampone diagnostico per i casi sospetti NON riconducibili all'ambito scolastico (es. bambini 0-6 che non frequentano nidi o materne; adulti non operatori scolastici, come di consueto).

PROVVEDIMENTI

Nella nota regionale viene presa una posizione relativamente all'isolamento fiduciario della classe durante l'attesa dell'esito del tampone. Infatti, la quarantena dei contatti scolastici verrà disposta da ATS **solo** in caso di positività del tampone.

Invece, in considerazione del contatto più stretto all'interno della famiglia e non schermato da DPI, i familiari di un soggetto sintomatico sono da considerarsi in isolamento fiduciario in attesa di esito del tampone.

Pertanto nell'autocertificazione il genitore si impegna a mantenere l'isolamento fino all'esito (negativo) del tampone.

Nei casi in cui il soggetto non possa attivare lo smart-working, il MAP potrà rilasciare su richiesta dell'assistito un certificato INPS V29 preferibilmente dietro presentazione (anche in copia digitalizzata) di tale autocertificazione o su disposizione di isolamento fiduciario dei contatti stretti da parte del PDF.

Vale ancora quanto già comunicato, ovvero che l'isolamento fiduciario in attesa di esito NON si applica al personale sanitario (anche se genitori di un alunno sintomatico), che è tenuto a proseguire l'attività lavorativa con i DPI, salvo diverse disposizioni del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria in caso di positività del tampone diagnostico del caso indice.



Allegato 2

FAQ Domande Frequenti

1) Quali sono i contatti stretti da inserire sul portale Emercovid-scuole?

Sono considerati contatti stretti di caso **gli studenti dell'intera classe e i docenti di classe/sezione delle scuole dell'infanzia , asili nido e scuole primarie presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi o l'effettuazione del tampone**; come previsto dalla nota regionale del 17.03.2021 spetta all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di riferimento dare diverse disposizioni ai referenti COVID estendendo la ricerca dei contatti fino a 14 giorni prima del riscontro di tampone positivo/inizio sintomi del soggetto COVID+. Tale potenziamento delle misure preventive è previsto nel caso fosse valutato un rischio di circolazione varianti/ diagnosi di caso accertato con variante all'interno del contesto scolastico.

Il personale della scuola secondaria di primo e secondo grado che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto di caso **a meno di differenti valutazioni in relazione ad effettive durata e tipologia dell'esposizione.**

2) Quanto dura l'isolamento per i contatti stretti scolastici?

Se uno studente risulta positivo al Covid-19, i contatti stretti vengono posti in quarantena.

Gli alunni della classe in cui si verifichi un caso accertato COVID 19 positivo, saranno posti in quarantena per 14 giorni dal giorno dell'ultimo contatto, e **rientrano a scuola o dopo 14 giorni senza esecuzione di tampone o dopo referto negativo di tampone molecolare eseguito dal 10° giorno.**

L'esecuzione eventuale di test antigenici rapidi o tampone molecolare prima del 10° giorno su indicazione del MMG/PLS per situazioni di particolare vulnerabilità, non esenta dal proseguire la quarantena come sopra descritto.

Resta inteso che in caso di insorgenza di sintomi durante la quarantena sarà cura del PLS/MMG richiedere con urgenza un tampone molecolare diagnostico; il curante inoltre potrà considerare eventuali specifiche situazioni sanitarie dell'assistito e/o del suo nucleo familiare meritevoli di valutazione diagnostica precoce.

3) Quali sono le indicazioni per il rientro in comunità in caso di alunni/personale scolastico contatto stretto di familiari conviventi positivi?

Come indicato dalla circolare ministeriale del 12.10.2020 i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso trascorso senza sintomatologia; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso trascorso senza sintomatologia con un test molecolare negativo effettuato dal decimo giorno.



La riammissione in collettività di alunno contatto stretto dei familiari è possibile o con attestazione di idoneità alla riammissione in comunità rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) o dal Medico di Medicina Generale (MMG) o con la presentazione alla scuola della certificazione di quarantena fiduciaria dell'alunno (che riporta le date del periodo di sorveglianza) rilasciata da ATS alla famiglia.

4) Cosa si intende per caso positivo a lungo termine?

Per quanto riguarda i soggetti positivi a lungo termine dopo 21 giorni di isolamento dalla data del primo tampone, se asintomatici da almeno una settimana, possono rientrare in comunità a seguito di **attestazione di fine isolamento obbligatorio rilasciata dal personale ATS** che segue il soggetto a seguito di valutazione anche della situazione clinica personale.

E' in ogni caso ATS a definire la data di fine isolamento e a rilasciare specifica attestazione di fine isolamento attestando così il venir meno dello stato di contagiosità (come riportato da fonti autorevoli – ECDC - in letteratura scientifica)

5) Chi dispone la chiusura della Scuola?

Sulla base di un parere espresso dal DIPS a seguito di analisi dell'andamento epidemiologico all'interno di ogni plesso scolastico, il Sindaco è l'autorità sanitaria deputata a ordinare con specifico atto la sospensione temporanea delle attività in presenza.

6) Alunni/Docenti già casi COVID 19?

Se un soggetto già guarito da COVID 19 risulta essere contatto stretto di caso scolastico, vista l'emergenza delle varianti, viene comunque inserito in EMERCOVID per le misure di Quarantena.

Se la pregressa infezione da Sars CoV2 è recente (avvenuta nei 90 giorni precedenti la nuova positività) è facoltà dei genitori chiedere la rivalutazione del provvedimento a Scuole Insubria per i soli effetti sulla restrizione della vita sociale extrascolastica.

7) A scuola chiusa il referente COVID deve segnalare i contatti stretti scolastici?

Sicuramente sì, in quanto le misure di quarantena attivate si riferiscono non solo alla frequenza scolastica, ma anche alla normale vita sociale e comunitaria.

8) E' obbligatorio l'uso delle mascherine a scuola? A partire da che ordine di scuola?

Il Comitato Tecnico Scientifico nel verbale 124 del 8 novembre 2020, ha confermato l'uso obbligatorio delle mascherine a scuola, senza eccezioni correlate al distanziamento **a partire dalla scuola primaria**, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Si veda in tal proposito la nota ministeriale n. 1994 del 9 novembre 2020 con le indicazioni in merito all'uso delle mascherine.

Oltre alla mascherina chirurgica, "possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".

I bambini che compiranno 6 anni nel 2021 e che frequentano la scuola dell'infanzia non devono obbligatoriamente indossare la mascherina alla scuola dell'infanzia. La sopra citata nota del Ministero infatti specifica che l'indicazione viene data a partire dalla scuola primaria.



9) Quali sono le misure che è possibile adottare se un alunno è impossibilitato ad indossare la mascherina?

In ottemperanza alle diverse disposizioni normative e indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute, dell'Istituto di Superiore di Sanità (IIS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), per garantire la tutela degli alunni con fragilità, tale condizione è attestata dal MMG/PLS.

In particolare, PLS e MMG potranno evidenziare:

- la presenza di fragilità che li pone a maggior rischio, anche non connesse a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l'indicazione di misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2.
- l'impossibilità di indossare la mascherina;
- eventuali allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti;

Particolare attenzione va posta agli alunni che non possono indossare la mascherina o che non sono nelle condizioni di adottare una completa ed efficace igienizzazione delle mani.

Verso questi alunni deve essere attuata da parte della scuola, in sinergia con la famiglia e con gli altri componenti della rete, uno specifico percorso educativo, compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza dell'alunno, al fine di favorire comportamenti protettivi come:

- evitare di toccare fisicamente i compagni,
- evitare di toccarsi naso-bocca-occhi con le mani non igienizzate,
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o usando un fazzoletto di carta che poi deve essere immediatamente eliminato in contenitore chiuso.

Nel caso in cui il personale non possa garantire il distanziamento nelle sue attività didattiche e di sostegno, può essere previsto l'utilizzo, oltre la consueta mascherina chirurgica, di ulteriori dispositivi di protezione (c.e. guanti in nitrile e/o dispositivi per occhi e mucose.)

La valutazione specifica del singolo caso (es. particolarità logistiche, tecniche e strutturali) rientra nelle autonomie dell'ente e dei professionisti (tra cui RSPP) che vi collaborano per l'organizzazione della ripresa in sicurezza dei servizi.

10) Le misure di sanificazione quando si applicano?

In generale la scuola deve mantenere elevato lo standard di sanificazione continua degli ambienti scolastici come da specifici protocolli interni. Il riscontro di un caso di COVID positività richiede la pronta attuazione di un intervento di profonda sanificazione degli ambienti frequentati dal caso. Si tratta comunque di interventi che, di norma, non richiedono la chiusura della scuola.

11) L'insegnante già vaccinato con una dose di vaccino può essere esentato dalle misure di sorveglianza previste a seguito di contatto stretto con alunno o collega positivo?

No, in tal caso si applicano le medesime misure di sorveglianza previste per i docenti non vaccinati in quanto la vaccinazione se non completa con due dosi non garantisce un'ottimale protezione. Anche se eseguite entrambe le dosi di vaccino si deve tenere conto che la vaccinazione previene le forme gravi di malattia COVID, ma non necessariamente l'infezione da SARS CoV-2 e quindi non si può escludere che il soggetto vaccinato esposto al virus possa comunque, seppur per breve tempo, albergarlo nel naso



faringe e diffonderlo.

12) L'insegnante contatto di caso che può continuare a insegnare è obbligato ad eseguire i tamponi di controllo?

Solo se sottoposto alla sorveglianza attiva disposta dall'autorità sanitaria locale sotto la responsabilità del medico competente con esecuzione dei tamponi nei tempi previsti con esito negativo il docente che si mantiene asintomatico può proseguire la sua attività in presenza. Nel caso non vi fossero le condizioni per attuare la sorveglianza come sopra descritta l'insegnante sarà posto dal medico competente in quarantena domiciliare senza poter continuare le attività in presenza.

13) Quando si ricercano le varianti?

La ricerca delle varianti su tamponi positivi è disposta da ATS in caso di opportunità sulla base dell'analisi del rischio in un determinato contesto scolastico per diffusione del contagio o qualora si registrasse un caso di infezione accertata in un soggetto già vaccinato con due dosi di vaccino. La genotipizzazione è eseguita solo in Laboratori di riferimento regionali autorizzati e può essere tecnicamente effettuata solo su tampone con carica virale elevata. Tale analisi non è immediata richiedendo alcuni giorni di tempo.

14) Se ATS potenzia le misure di sorveglianza per riscontro variante/focolaio arriva all'alunno/docente via cellulare o mail rettifica del provvedimento di quarantena con nuovo appuntamento per il tampone al 14° giorno?

Sì. ATS provvederà a rettificare le indicazioni e l'appuntamento per tampone

15) Nel caso sopra contemplato il tampone al 14° giorno è dovuto per rientrare a scuola?

Sì, in base a quanto indicato dalla Circolare Ministeriale del 31.01.2021 la presenza di determinate situazioni epidemiologiche di rischio nella collettività scolastica determina la necessità di applicazione di misure potenziate di controllo tra cui l'esecuzione di tampone molecolare di fine quarantena al 14° giorno per il rientro in comunità in sicurezza.

16) Alunno contatto di più casi POSITIVI in famiglia: quando è il rientro a scuola?

La valutazione compete al DIPS di ATS, valutando l'effettivo mantenimento delle misure di isolamento nei confronti dei famigliari positivi.

Se non è stata garantita la continuità dell'isolamento, di norma la quarantena viene protratta per un tempo congruo superiore ai 14 giorni, definito dal DIPS.